



COMUNE DI DELIANUOVA

PROT. n. 1610 del 04/04/2017

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA

Visto il secondo comma dell'art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) il quale prevede che, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, spetta al sindaco l'individuazione, con provvedimento motivato, dei soggetti competenti ad esercitarle, scegliendoli tra:

- a) il segretario comunale, attribuendo ad esso ulteriori competenze ai sensi della lettera d) del comma 4 dell'art. 97 del medesimo testo normativo;
- b) ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

La norma del testo unico riprende le disposizioni del comma 10 dell'art. 2 della Legge 191/1998, attraverso le quali il Legislatore, conformemente al principio di separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti, introdotto dall'art. 51 della Legge 142/1990 e ripreso dal 1° comma dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, ha risolto il problema della distinzione delle competenze negli enti privi di qualifica dirigenziale;

Dal principio della separazione o distinzione delle competenze deriva che il divieto posto agli organi di governo di assumere atti di gestione, salva la deroga di cui all'art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 – che, costituendo eccezione ad una regola generale, deve essere interpretata restrittivamente – determina un preciso assetto nel quale le competenze burocratiche costituiscono attribuzione esclusiva dei dirigenti (o responsabili dei servizi), individuati dal sindaco secondo canoni di trasparenza e buona amministrazione;

Nei comuni privi di figure dirigenziali, l'articolo 109 comma 2 TUEL consente al sindaco, che non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 97 comma 4 lett. d) affidando (in tutto o in parte) le competenze gestionali al segretario comunale, di attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni dirigenziali (definite dai commi 2 e 3 dell'art. 107);

La disposizione contenuta nell'art. 109, comma 2, del testo unico consente così, nelle realtà locali minori, di

realizzare l'ormai consolidato principio generale dell'ordinamento amministrativo di separazione tra funzioni di indirizzo, spettanti agli organi politici, ed attribuzioni gestionali, demandate all'apparato burocratico: essa presenta contenuto sostanzialmente analogo al primo comma ove si riconosce in capo al sindaco il potere, nei Comuni dotati di dirigenti, di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Coerente con detta previsione è il CCNL (siglato il 31/3/1999) che prevede, per figure professionali appartenenti alla categoria direttiva, l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, ovvero l'individuazione di posizioni di lavoro che richiedono, come recita l'art. 8, l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione o di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, o lo svolgimento di attività di staff, di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo. Ai sensi del successivo art. 9, comma 1, detti incarichi possono essere conferiti per un periodo "non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità";

Visti i propri decreti in data 1 giugno 2015 relativi al conferimento delle posizioni organizzative ai responsabili di area:

- posizione organizzativa area amministrativa Sig. Pasquale Clemente
- posizione organizzativa area economico finanziaria Dr. Giuseppe Carbone
- posizione organizzativa area tecnica arch. Leo Italiano

Richiamata la deliberazione della G.C. n.11 del 17/02/2017 con cui è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti d'età, il sig. Clemente Pasquale nato a Delianuova il 03.08.1950 dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di "istruttore direttivo" cat.D2 con effetto dall'1 aprile 2017, ai sensi dell'art. 24 - commi 6, 7 e 12 della legge n. 214/2011, con diritto al trattamento di quiescenza per il periodo di servizio utile alle dipendenze di questo Ente;

Vista la successiva deliberazione giunta n. 32 del 21.03.17 recante ad oggetto: " *Art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come innovato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 - conferimento di incarico collaborativo, a titolo gratuito, in favore del dipendente Sig. Pasquale Clemente, collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 2015*";

Richiamati:

- l'art. 109, comma 2, T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, che disciplina il conferimento - mediante provvedimento motivato del Sindaco - delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- l'art. 11 del C.C.N.L. 31.03.1999, che prevede l'applicazione - per i Comuni privi di posizioni dirigenziali che si avvalgono della facoltà di cui al citato art. 109 comma 2 del T.U.E.L. - della disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;

- l'art. 15 del C.C.N.L. 22.01.2004, che testualmente recita: "negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. del 31.03.1999";

Preso atto che l'attuale assetto organizzativo dell'ente prevede le seguenti aree: - area amministrativa; - area economico-finanziaria; - area tecnico-manutentiva;

Ritenuto di attribuire l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa al Sig Clemente Pasquale con decorrenza 3 aprile 2017 e fino al 31.03.2017;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1) Di nominare responsabile dell'area amministrativa con decorrenza 03 aprile 2017 e fino al 31.03.2017 il Sig. Clemente Pasquale Pasquale nato a Delianuova il 03.08.1950, collaboratore del Comune in qualità di Istruttore direttivo, area amministrativa, ex art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come innovato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, in esecuzione della deliberazione G.C. n.32/2017, -conferendo allo stesso l'incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999.

2) Di stabilire che l'incarico è conferito a titolo gratuito e comporta l'assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato, di: a) Funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; b) Attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione in albi professionali; c) Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

Ai sensi dell'art. 5 c.11 lett. a) del D.L.95/12 e s.m.i. si richiamano gli obiettivi espressamente indicati nel piano delle performances vigente, nel relativo p.e.g. nonché negli ulteriori atti di programmazione e di indirizzo dell'Ente, adottati e da adottare, ivi compreso il piano anticorruzione e per la trasparenza, di volta in volta integrati e modificati.

3) L'incarico oggetto del presente contratto può essere revocato, con atto scritto e motivato del Sindaco, anche prima della scadenza del termine, per: a) Interventuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati nelle forme previste dalla legge; b) Accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.

Delianuova, 03/04/2017



Il Sindaco
Franco Rossi